

ALLEGATO alla delibera della G.C. n _____ del _____

COMUNE DI MAMOIADA

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

PREVISTE DALL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006

E SUCCESSIVE MODIFICHE

INDICE

ARTICOLO 1 (<i>Oggetto del Regolamento</i>)	3
ARTICOLO 2 (<i>Opere o lavori e atti di pianificazione che concorrono alla formazione del fondo</i>)	3
ARTICOLO 3 (<i>Costituzione del fondo</i>)	4
ARTICOLO 4 (<i>Dipendenti dell'Amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo</i>)	4
ARTICOLO 5 (<i>Ripartizione del fondo</i>)	5
ARTICOLO 6 (<i>Conferimento degli incarichi - individuazione del gruppo di lavoro e modalità operative</i>)	6
ARTICOLO 7 (<i>Nomina e compiti del Responsabile unico del Procedimento</i>)	7
ARTICOLO 8 (<i>Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti.</i>)	7
ARTICOLO 9 (<i>Modalità e termini di liquidazione del fondo.</i>)	8
ARTICOLO 10 (<i>Sottoscrizione elaborati - Iscrizione ad albi professionali</i>)	9
ARTICOLO 11 (<i>Assicurazione</i>)	9
ARTICOLO 12 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	9
ARTICOLO 13 (<i>Entrata in vigore</i>)	10
TABELLA ripartizione incentivo art.92 – comma 5 - D.Lgs n. 163/2006.	11

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo incentivante costituito ai sensi dell'articolo 92, comma 5 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di ripartizione del fondo relativamente agli atti di pianificazione territoriale di cui al comma 6 del succitato articolo 92.

3. Ogni anno, in occasione dell'adozione del piano esecutivo di gestione (PEG) e/o con altri provvedimenti organizzativi della Giunta, sono specificamente stabiliti, anche con riguardo alla programmazione triennale, le opere e i lavori da progettare e gli atti di pianificazione da realizzare direttamente all'interno dell'ente, con l'indicazione dei termini temporali massimi di presentazione dei relativi elaborati e/o di aggiudicazione e/o consegna dei lavori, in coerenza con la programmazione delle attività ed in funzione delle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente.

Articolo 2

Opere o lavori e atti di pianificazione che concorrono alla formazione del fondo

1. Concorrono alla formazione del fondo di cui al precedente articolo 1:

- a. le opere o lavori disciplinati dal D.Lgs. 163/2006** che richiedono una progettazione secondo quanto previsto dal **D.Lgs. 163/2006**. A titolo esemplificativo si indicano i seguenti casi:
- gli interventi previsti nel programma triennale e nei suoi aggiornamenti annuali dei lavori pubblici di cui all'articolo **128 del D.Lgs. 163/2006** e successive modifiche;
 - gli interventi definiti quali lavori pubblici dal **D.Lgs. 163/2006** e successive modifiche; compresi i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente Regolamento comunale dei lavori in economia, che comunque comportino un'attività di progettazione almeno di livello esecutivo.
- Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'art.93 **del D.Lgs. 163/2006**;
- b. le pianificazioni urbanistiche** comunque denominate, anche attuative di strumenti urbanistici generali.

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal Regolamento le varianti ai progetti di lavori ed agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Articolo 3

Costituzione del fondo

1. Il fondo interno di cui all'articolo 92 del citato D.Lgs. 163/2006 è costituito da:

- a) Una somma non superiore alla aliquota massima stabilita dal medesimo art.92 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., determinata sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, accantonato a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. Per importo posto a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato dell'opera (comprensivo degli oneri di sicurezza seppure computati separatamente all'importo a base d'asta), al netto delle somme a disposizione, I.V.A., spese tecniche e imprevisti.
- b) Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, a valere su apposito stanziamento da prevedere in bilancio.

L'incentivo di cui all'art. 1, farà carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione di ogni singolo lavoro negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell'Amministrazione (Art. 93, comma 7°, **D.Lgs. 163/2006**) nella misura del 2% le relative somme sono rese disponibili a valere sul fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art 32 del CCNL 2002-2005.

Il fondo, come sopra costituito, verrà ripartito sulla base di quanto indicato nell'allegato 1, escludendo ovviamente quelle attività eventualmente non ricorrenti.

A cura del Responsabile del Procedimento verrà predisposta una relazione a corredo della proposta di liquidazione dell'incentivo, dove sarà indicato l'effettivo apporto di ciascun componente il Gruppo di Lavoro appositamente costituito.

In ogni momento e comunque prima della liquidazione dell'incentivo, il G.di L d'intesa col R.U.P. può concordare una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto nell'allegato 1 purché con decisione unanime di tutti i destinatari dell'incentivo coinvolti nella fase a cui ci si riferisce

Ai lavoratori sono riconosciute le percentuali di incentivo corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, individuate sulla base dell'allegata tabella.

Le somme derivanti da riduzione del compenso per ritardi, per colpa del Gruppo di Lavoro, una volta quantificate, sono considerate economie.

- b. Costituiscono economie anche le quote parti degli incentivi di progettazione corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima.

Le economie maturate, secondo quanto previsto dall'art 17 comma 5 del CCNL 98/2001 sono portate in aumento alle risorse decentrate e rese disponibili per le finalità stabilite in sede di contrattazione decentrata.

Articolo 4

Dipendenti dell'Amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo

1. Il fondo, come costituito in base al precedente articolo 3, è ripartito tra i seguenti soggetti:

- a. il personale del Settore Tecnico-Manutentivo che abbia redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
- b. il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del **D.Lgs. 163/2006** ed agli articoli 9 e 10 del **D.P.R. 05/10/2010, n. 207**;
- c. il direttore dei lavori;

d. il collaudatore;

e. i collaboratori tecnici ed amministrativi.

2. Se non ricorrono gli obblighi di designazione di cui al D. Lgs. **81/2008** e successive modifiche ed integrazioni, le quote destinate al Coordinatore della Sicurezza nella fase di progettazione e/o del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sono distribuite in modo proporzionale fra il RUP e i collaboratori, per ogni singola fase e vanno a costituire il fondo di cui all'art. 92 del **D.Lgs. 163/2006**.

3. L'indicazione della Legge "Coordinatore della sicurezza" è riferita ai soggetti designati in base al precedente comma, se ed in quanto in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Articolo 5

Ripartizione del fondo

1. **Il fondo incentivante di cui all'art.92 – comma 5 – del D.Lgs. 163/2006** e ss.mm., costituito e determinato in base al precedente articolo 3 del presente Regolamento, verrà ripartito sulla base di quanto indicato nella TABELLA allegata, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art.9.

2. E' inteso che:

- nel caso di prestazioni svolte congiuntamente da più soggetti, cioè nel caso in cui alle attività partecipino collaboratori tecnici ed amministrativi, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascuno ed alla responsabilità legata all'attività espletata;

- ovvero, nel caso in cui i soggetti tecnici: progettista/i, direttore dei lavori, collaudatore, R.U.P, svolgano le attività demandate senza avvalersi di collaboratori tecnici ed amministrativi, la rispettiva aliquota di compenso, viene riconosciuta per intero al soggetto tecnico che ha sopperito alla collaborazione.

- Qualora le attività di Responsabile del procedimento, progettazione e direzione lavori sono svolte da un unico soggetto, le singole quote di competenza sono cumulate.

3. Nel periodo di riferimento i dipendenti che partecipano ai G. di L. non possono, per l'esecuzione dei progetti o della stesura degli elaborati urbanistici, usufruire del lavoro straordinario e, ovviamente, di riposo compensativo derivante da tale causale. Eventuali prestazioni fuori dal normale orario d'ufficio dovranno, comunque, essere rilevate con apposita causale.

4. Se sono svolte le attività di cui al D.Lgs **81/2008**, al coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed al coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione lavori è singolarmente riconosciuta una quota di incentivo pari al 5% del fondo incentivante costituito, a valere rispettivamente sulla quota di incentivo stabilita in TABELLA per l'attività di progettazione esecutiva (per quanto concerne il coordinamento sicurezza nella fase di progettazione) e sulla quota di incentivo stabilita per l'attività di direzione lavori (per quanto concerne il coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione lavori).

5. In caso di progetti o perizie, seppure inerenti interventi manutentivi comunque configurabili quali lavori pubblici ai sensi del precedente art.2 comma 1 lett.a) del presente Regolamento, e di fatto comportanti un'attività di sola progettazione esecutiva (con predisposizione di tutti gli elaborati tecnici necessari per rendere cantierabili i lavori: relazione, tavole, elenco prezzi, stime e computi); OVVERO per i lavori pubblici per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, e questi due livelli sono congiunti su indicazione preventiva e vincolante del Responsabile del procedimento, il relativo compenso è riconosciuto nella sommatoria delle percentuali attribuite ai due livelli di progettazione dell'ammontare complessivo del fondo incentivante costituito.

6. **Il fondo incentivante di cui all'art.92 del D.Lgs. 163/2006** e ss.mm. costituito ai sensi del precedente art.3 comma 1 lett.b) è ripartito secondo la tabella allegato 1, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art.9;

7. Per prestazioni svolte avvalendosi di supporto esterno l'incentivo è proporzionalmente ridotto e commisurato alla quota di prestazione effettivamente svolta dal personale interno. Tale quota è determinata all'atto del provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro di cui al successivo art.6.

Articolo 6

Conferimento degli incarichi - Individuazione del gruppo di lavoro e modalità operative

1. In base a quanto previsto dal Programma Triennale dei lavori pubblici e dall'elenco annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento e nel rispetto delle priorità individuate dalla Giunta Comunale, il Responsabile di servizio competente in materia di lavori pubblici definisce con proprio provvedimento, da adottarsi entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del predetto elenco annuale, la composizione dei Gruppi di lavoro (G.d.I.) e la distribuzione dei compiti per le varie fasi procedurali attinenti le progettazioni interne.

2. Il gruppo di lavoro viene individuato tenendo conto delle seguenti problematiche e criteri:

- programmazione del lavoro del settore interessato;
- specifiche capacità ed esperienze professionali operative in relazione alle caratteristiche e alla complessità delle opere, alle esigenze di funzionalità dell'unità di lavoro, nonché in relazione alla disponibilità espressa dagli stessi dipendenti;
- nessun pregiudizio, pena la revoca dell'incarico, per l'espletamento degli altri compiti di istituto.

Con il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro viene:

- individuata l'opera da progettare e il relativo costo;
- fissato il termine da assegnare al gruppo per la consegna di tutti gli elaborati;
- individuati i singoli dipendenti, con l'indicazione della relativa categoria, profilo professionale e compiti assegnati;
- fissate le aliquote per la determinazione del compenso.

3. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro;

Articolo 7

Nomina e compiti del Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile di servizio, per ogni singola opera o lavoro - sia nei casi di progettazione interna che nei casi di progettazione esterna – individua il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art.10 del **D.Lgs. 163/2006** e degli artt.9 e 10 del D.P:R. n. **207/2010**;

2. Per ogni singolo atto di pianificazione comunque denominato, il Responsabile di servizio competente in materia di gestione del territorio nomina un Responsabile di procedimento; qualora la nomina non sia effettuata, il ruolo di Responsabile del Procedimento permane al Responsabile di servizio competente.

3. Il R.U.P. svolge la propria attività avvalendosi, qualora necessario, di collaboratori dotati di adeguata professionalità, individuati ai sensi del precedente articolo 6.

4. Nel caso in cui non sia possibile reperire adeguate professionalità in relazione alle caratteristiche dell'intervento, il Responsabile del Procedimento propone l'affidamento della attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. In tal caso, la quota parte delle risorse destinate al Responsabile Unico del Procedimento **è ridotta in misura proporzionale all'incidenza della prestazione affidata all'esterno sull'ipotesi di parcella relativa all'incarico professionale.**

Articolo 8

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.

3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Articolo 9

Modalità e termini di liquidazione - Riduzioni

1. La liquidazione del fondo, costituito e ripartito secondo le modalità del presente Regolamento, è disposta dal Responsabile di Servizio.

2. Per i progetti di opere e lavori pubblici nonché di pianificazione urbanistica, il Responsabile di servizio del settore competente provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera ed atto di pianificazione, nei termini di seguito indicati:

a. fondo costituito ai sensi dell'art.92 – comma 5 D.Lgs. 163/2006 (per progettazione di opere e lavori pubblici):

- Quota spettante ai singoli soggetti per le attività della fasi: 1 (affidamento servizi tecnici); 2 (progettazione); e 3 (affidamento lavori): entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
- Quota spettante ai singoli soggetti per le attività della fase 4 (esecuzione dell'opera) entro sessanta giorni dall'intervenuto collaudo dei lavori ovvero dall'approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione;

b. fondo costituito ai sensi dell'art.92 – comma 6 D.Lgs. 163/2006 (per atti di pianificazione urbanistica):

- acconto del 70% (cinquanta per cento) della quota spettante ai singoli soggetti, entro sessanta giorni dall'approvazione dello strumento da parte del Consiglio Comunale;
- saldo del 30% (cinquanta per cento) della medesima quota spettante, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore dello strumento stesso.

3. Il Responsabile di servizio competente può motivatamente ridurre, in presenza di ritardi od omissioni, il compenso spettante ai soggetti interessati, in relazione alle rispettive responsabilità. Le riduzioni sono disposte in misura minima del 10% e massima del 50% del compenso, in relazione alla gravità dell'inadempienza, fatta salva la mancata corresponsione dell'incentivo qualora l'inadempienza sia tale da compromettere l'attuazione dell'opera.

4. Qualora, per motivi non imputabili ai soggetti interessati all'incentivo, il procedimento di esecuzione di un'opera pubblica o di realizzazione dell'intervento di pianificazione venga definitivamente interrotto, l'incentivo verrà determinato in misura proporzionale alla fase procedurale raggiunta.

5. Tutte le economie a consuntivo determinatesi in conto dell'incentivo costituito ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento, ivi comprese quelle derivanti dalle riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, non possono essere destinate ad incrementare ulteriormente le singole quote incentivanti definite nel presente Regolamento.

6. La liquidazione è disposta – nei termini anzidetti - con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, su proposta del Responsabile del procedimento che ne quantifica l'ammontare degli importi sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento, indicandone distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva. Il pagamento è disposto dall'Ufficio contabile nella prima erogazione utile dello stipendio, o di qualunque altra somma, a favore del destinatario.

Articolo 10

Sottoscrizione elaborati - Iscrizione ad albi professionali

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'art. 6 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

2. Compete all'Amministrazione Comunale l'onere per l'iscrizione ai relativi albi professionale dei dipendenti dell'Ufficio Tecnico, qualora questa sia necessaria per poter svolgere le attività oggetto del presente Regolamento.

Articolo 11

Assicurazione

1. L'Ente provvede a stipulare, a proprio carico, adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali assunti dal personale tecnico che esercita le funzioni di Responsabile unico del procedimento o di progettista o di coordinatore alla progettazione o di direttore dei lavori o di coordinatore all'esecuzione.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione costituiti ed accantonati ai sensi dell'art.92 del **D.Lgs. 163/2006** e successive modifiche ed integrazioni, prima della sua entrata in vigore. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento. Qualora la aliquota di cui al precedente art. 3, dovesse subire ulteriori modifiche con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle

more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo.

2. Il presente Regolamento, con tutti gli istituti in esso previsti, troverà applicazione nei confronti dei dipendenti comunali, assunti a tempo indeterminato o determinato (per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi), in costanza di rapporto di lavoro. In caso di legittima interruzione del rapporto di lavoro, verificatasi per qualsiasi motivo, cesseranno dal medesimo momento tutti gli obblighi a carico dell'Amministrazione comunale, fatta salva per le attività già espletate l'applicazione dell'articolo 9 – c.4 - del presente Regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, a norma dell'articolo 67 dello Statuto del Comune, entrerà in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e/o adozione dello stesso, in applicazione degli artt.124 e ss. Del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.